

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

CIOFFARELLI, FEDERICO

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3347

OGGETTO : LEGGE 64/86 - III ANNUALITA' Piano di attuazione del P.T.M. 1987/90 Comune di ACCUMOLI (RT) Opere: "Attrezzature per il turismo escursionistico e naturalistico dei Monti della Laga" Convenzione n. 3008/92 del 19/10/92- Finanziamento di L. 254.000.000- Proroga scadenza termini di convenzione e approvazione schema di atto aggiuntivo ed integrativo - Capitolo n. 28107/99 del Bilancio anno 1999.



OGGETTO: Legge 64/86-III annualità Piano di attuazione del P.T.M. 1987/90 COMUNE DI ACCUMOLI (RI) Opere: "ATTREZZATURE PER IL TURISMO NATURALISTICO ED ESCURSIONISTICO" -CONVENZIONE N.3008/92 del 19/10/1992- Finanziamento di £ 254.000.000 - Proroga scadenza termini finali di convenzione e approvazione schema di atto aggiuntivo ed integrativo-Cap.n.28107 del Bilancio 1999-

L A G I U N T A R E G I O N A L E

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Promozione del Turismo, della Cultura e dello Spettacolo;

VISTA la Legge 1 marzo 1986, n.64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno d'Italia

TENUTO CONTO della deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1990, con la quale è stato approvato, il III Piano Annuale di Attuazione del Programma Triennale di Sviluppo del Mezzogiorno 1987/90, gli interventi per l'Azione Organica 6.3 "Interventi per lo sviluppo delle zone interne";

CONSIDERATA la D.G.R. n.1209 del 27/12/1990 concernente l'attivazione degli interventi approvati con Deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1989 relativi alla esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle regioni;

OSSERVATO l'allegato 1), della predetta deliberazione, nel quale il Comune di ACCUMOLI (RI) risulta essere il Soggetto Attuatore dell'intervento denominato " Opere: ATTREZZATURE PER IL TURISMO NATURALISTICO ED ESCURSIONISTICO" per un importo onnicomprensivo di lire.254 milioni;


PRESO ATTO della D.G.R.n.11090/91 del 13/12/1991, resa esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto inserente il "Opere: ATTREZZATURE PER IL TURISMO NATURALISTICO ED ESCURSIONISTICO" per un importo onnicomprensivo di £ 254.000.000, con la predetta deliberazione i lavori stessi sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

VISTA la Convenzione avente n.3008/92 di repertorio, stipulata il giorno 19/10/1992 tra la Regione Lazio ed il COMUNE DI ACCUMOLI (RI) per la realizzazione delle opere in argomento;

VISTA la deliberazione della G.R. n.13595/92 del 29/12/1992 con la quale è stata ratificata la suddetta convenzione n.3008/92;

TENUTO CONTO che il Comune di ACCUMOLI (RI) espletava le procedure di gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori e che a seguito di ciò risultava aggiudicataria l'Impresa Geom. Domenico Egidi di Folignano (AN); successivamente con Delibera di G.M. si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori predetti con contratto stipulato in data 10 marzo 1993- Repertorio n.723/93 ;

-segue-



TENUTO CONTO che il verbale di consegna dei lavori è stato redatto in data 24/03/1993;

VISTA la relazione delle opere e rendiconto dei lavori redatta dalla D.L. Arch. Agata Guerra in data 30 maggio 1998, dalla quale si evince che sono state realizzate il 64,3% delle opere previste, che in data 14/12/1994 sono stati emessi il 1° S.A.L. che ammonta a lorde £ 58.294.637, il 1° certificato di pagamento di £ 48.130.000 per i lavori eseguiti al 30.11.1994; che in data 14.11.1997 sono stati emessi il 2° S.A.L. - che ammonta a lorde £ 108.662.012 ed il 2° Certificato di pagamento di £ 41.585.000 per i lavori eseguiti al 14.11.1997.

VERIFICATO che per l'attuazione di questo intervento risulta erogato al Comune di ACCUMOLI il 60% del finanziamento previsto;

CONSTATATO che in data 14 novembre 1997 la D.L. ha redatto il verbale di sospensione dei lavori in argomento "...essendo sopraggiunte le condizioni climatiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori ed essendo in corso di perfezionamento la 1° Perizia di variante";

CONSIDERATO che la durata della Convenzione n.3008/92 è stata fissata, all'art.5, in giorni 910 naturali, continui e consecutivi e che pertanto il termine finale originario risulta essere fissato alla data del 15 aprile 1995;

CONSTATATO pertanto che i termini finali previsti all'art.5 della Convenzione n.3008/92 risultano essere scaduti;

VISTO che il Comune di ACCUMOLI (RI), con proprio atto di Giunta Comunale n.028/99 del 05/03/1999, ha disposto di richiedere alla Regione Lazio una proroga a sanatoria del tempo intercorrente tra la data di scadenza della Convenzione n.3008/92 del 19/10/1992 e la sottoscrizione dell'eventuale atto aggiuntivo-ed integrativo- alla stessa, oltre a ulteriori giorni 60 decorrenti dalla data di stipula del suddetto-eventuale- atto aggiuntivo ed integrativo;

PRESO ATTO che con tale-suddetto atto della G.M. n.028/99-il Comune di ACCUMOLI (RI) ha stabilito che:

- 1) eventuali maggiori oneri, conseguenti alla concessione della richiesta proroga, saranno assunti a totale carico del soggetto attuatore;
- 2) che gli interventi proposti saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti;
- 3) che il ritardo nei tempi di realizzazione dei lavori non pregiudicano gli obiettivi programmatici, le finalità delle opere previste e la completa funzionalità del progetto-nel suo insieme-

VISTA la richiesta formale di proroga dei termini finali di convenzione avanzata dal Comune di ACCUMOLI in data 19/03/99-

-segue-



protocollo n.945;

TENUTO CONTO della D.G.R. n.1768/93;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n.9499 del 6/12/94 concernente: "Nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del I,II e III P.A.A.-PTM- di cui alla Legge n.64/86 del 1° marzo 1986";

OSSERVATO il testo del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 1997, n.135 recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione";

TENUTO CONTO che, in ogni caso, gli eventuali maggiori oneri rimarranno a carico del Soggetto attuatore;

CONSIDERATO opportuno, in questa fase e per quanto sopra esposto, autorizzare una proroga a sanatoria del tempo intercorrente tra la data di scadenza della Convenzione n.3008/92 del 19/10/1992 (fissata originariamente al 15 aprile 1995) e la sottoscrizione dell'eventuale atto aggiuntivo-ed integrativo- alla stessa convenzione;

RITENUTO, altresì, opportuno autorizzare la posticipazione del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 60 giorni -aterali, continui e consecutivi- oltre quelli necessari per la conclusione di tutte le operazioni previste in Convenzione, a decorrere dalla data di stipulazione dell'ulteriore Atto Aggiuntivo modificativo dell'art.5 della Convenzione n.3008/92- mediante modifica degli artt.na.5 e 6, con apposito atto aggiuntivo da stipularsi tra la Regione Lazio e il Comune di ACCUMOLI (RI);

VISTA la legge n.127 del 15 maggio 1997, art.17 comma 32::

VISTO il Bilancio di previsione della Regione Lazio 1999;

tutto quanto sopra visto, ritenuto, considerato e preso atto

all'unanimità dei voti, tutti legalmente resi

D E L I B E R A

-1) di recepire e far propria la premessa narrativa;

-2) di concedere al COMUNE DI ACCUMOLI (RI)-per la realizzazione dell'intervento denominato "opere: Attrezzature per il turismo naturalistico ed escursionistico"-una proroga a sanatoria del periodo compreso tra il 15/04/1995 (data di scadenza della convenzione n.3008/92 del 19/10/1992) e la data di stipula dell'atto aggiuntivo alla stessa convenzione;

-segue-



-segue da pagina n.03-

- 3) di concedere, altresì, al Comune di ACCUMOLI (RI) una seconda proroga sulla durata della Convenzione n.3008/92 (come sopra prorogata a sanatoria) per complessivi (-ulteriori-) giorni 60-naturali, consecutivi e continui- necessari al completamento dei lavori previsti dalla citata convenzione, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto aggiuntivo e di integrare, pertanto, detta convenzione con ulteriore atto da sottoscrivere tra le parti secondo l'Allegato "A", relativo allo schema di atto aggiuntivo, modificativo degli artt. nn.5) e 6) della convenzione, e parte integrante del presente provvedimento;
- 4) il Presidente della Giunta regionale del Lazio è autorizzato a firmare l'ulteriore atto convenzionale integrativo, di cui al precedente punto 3);
- 5) di approvare, come approva, lo schema di atto aggiuntivo ed integrativo alla Convenzione n.3008/92 del 19/10/1992, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente deliberato;
- 6) di inviare copia del presente provvedimento al Comune di ACCUMOLI (RI)-in qualità di Soggetto attuatore- e per quanto di competenza all'Ufficiale Rogante per la stipula dell'atto aggiuntivo della nominata Convenzione;
- 7) di confermare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, riferita ai lavori in argomento;
- 8) l'impegno di spesa rientra in quello assunto con D.P.C.R.L. n.731 del giorno 27/04/1996 (Impegno 99 n. 14842) imputata sul capitolo del Bilancio reg. l. n.28107/99, per la somma di lire =101.600.000=, residuale, ancora da erogare al Comune di ACCUMOLI; (TESTO 14842)
- Atto non soggetto a controllo, ai sensi della legge n.127 del 15 maggio 1997 art.17 comma 32.-

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



IN

=====

ALLEGATO "A"

=====

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A  
R E G I O N E    L A Z I O  
R O M A

Convenzione integrativa della Convenzione tra la Regione Lazio ed il COMUNE DI ACCUMOLI (RI)-repertorio n.3008/92 del 19/10/1992, Tra la REGIONE LAZIO (codice fiscale n.80143490581) e il COMUNE DI ACCUMOLI (RI) (codice fiscale n.00113430573) regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento denominato: Opere "Attrezzature per il turismo naturalistico ed escursionistico nei Monti della Laga" in base alla delibera della Giunta regionale n.11090/91 del 13/12/1991.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ la REGIONE LAZIO, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore \_\_\_\_\_ suo \_\_\_\_\_ legale rappresentante, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a Roma Via Cristoforo Colombo n.212;

E

la il COMUNE DI ACCUMOLI (RI) nella persona del Sindaco pro-tempore e suo legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso il Comune di ACCUMOLI (RI) come risulta dal documento che si allega sotto la lettera A);

## P R E M E S S O

-che la delibera C.I.P.E. del 03 agosto 1988 ha approvato, ai fini del finanziamento a valere sulla legge nazionale n.64/86 del 1 marzo 1986, il progetto denominato :Opere "Attrezzature per il turismo naturalistico ed escursionistico nei Monti della Laga"- Comune di ACCUMOLI (RI);

-che la Giunta regionale con proprie deliberazioni n.1209/90 del 27/02/1990 e n.11090/91 del 13/12/1991 ha approvato, ai fini del finanziamento, il progetto di:Opere "Attrezzature per il turismo naturalistico ed escursionistico nei Monti della Laga" per un importo onnicomprensivo di lire =254.000.000=;

-segue-

5

**L'ASSESSORE**  
Pasquale Donato



-segue da pagina n.01-

-che la Regione con propria deliberazione n.1209/90 del 27/02/90 allegato n.1) dispone tra l'altro, l'attivazione del finanziamento di £ =254.000.000= per la realizzazione dell'intervento :Opere "Attrezzature per il turismo naturalistico ed escursionistico nei Monti della Laga" Soggetto attuatore: Comune di ACCUMOLI (RI);

-che con la Convenzione stipulata tra la REGIONE LAZIO e il COMUNE DI ACCUMOLI (RI)-repertorio n.3008/92 del 19/10/1992, che viene allegata sotto la lettera "B") -sono stati disciplinati il finanziamento delle opere in questione e la conseguente realizzazione dei lavori stessi;

-che la Regione Lazio, con proprio atto deliberativo di Giunta reg.le n.13593/92 del 29/12/1992 ha approvato e ratificato la convenzione-Repertorio n.3008/92 del 19/10/1992;

-che la Regione Lazio, con successiva D.G.R. n. del giorno ha concesso una proroga a sanatoria per il periodo compreso tra il giorno 15/04/1992 (data di scadenza della convenzione n.3008/92 ) e la data di stipula dell'atto aggiuntivo, dei termini finali dell'intervento in argomento;

-che la Regione Lazio, con deliberazione della G.R. n. del giorno ha concesso una seconda, ulteriore, proroga sulla durata complessiva della Convenzione n.3008/92 per complessivi giorni 60 naturali, continui e consecutivi ( oltre il periodo di tempo strettamente necessario per il completamento di tutte le procedure e di tutte le fasi previste dalla citata convenzione) - per il fine lavori previsti in convenzione con decorrenza dalla data di stipula dell' Atto Aggiuntivo e di integrazione alla convenzione rep.n.3008/92 ed ha approvato lo schema della presente convenzione integrativa;

per quanto precede

C O N V E N G O N O E S T I P U L A N O

- ARTICOLO 1 -

Le premesse, nonché la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio ed il Comune di ACCUMOLI (RI) in data 19/10/1992 (Repertorio n.3008/92) ,costituiscono parte integrante del presente atto.

-segue-

**L'ASSESSORE**  
*Pasquale Donato*



6



-segue da pagina n.02-

## - ARTICOLO 2 -

Il termine della durata della predetta Convenzione-repertorio n.3008/92 del 19/10/1992-,prevista originariamente all'art.5 di giorni 910 - quale durata complessiva della convenzione stessa- è prorogato (a decorrere dalla data di stipula del presente atto aggiuntivo) quanto a complessivi giorni 60 naturali, consecutivi e continui, fissi e invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabile a ulteriore proroga, per la fine dei lavori di progetto e di quelli previsti in eventuali perizie di variante suppletive, in corso d'opera, senza aumento di spesa finale. Oltre al periodo di tempo strettamente necessario per la conclusione di tutti gli obblighi convenzionali, comprese le procedure di certificazione di regolare esecuzione e/o collaudo delle opere in tal modo realizzate.

## - ARTICOLO 3 -

L'Ente convenzionato espressamente riconosce e dichiara che restano a totale carico del COMUNE DI ACCUMOLI (RI) ogni maggiore onere rispetto a quanto preventivato nel quadro economico generale approvato dall'Ente attuatore con proprie delibere della Giunta relativo a spese di ogni genere, come tra le altre quelle derivanti da controversie con l'Impresa esecutrice dei lavori, i progettisti, la direzione lavori, le ditte fornitrici di attrezzature ed impianti tecnologici e quant'altro.

## - ARTICOLO 4 -

Il Comune di ACCUMOLI (RI) si impegna formalmente, ai sensi della propria delibera, a rendere completamente fruibile e funzionale tutte le attrezzature e le eventuali strutture recuperate e ristrutturare, il termine di giorni 365-(naturali, continui e consecutivi)-dalla fine dei lavori di cui trattasi, tenendo altresì conto:

-A) che la Regione non intende concedere ulteriori proroghe ai termini di fine lavori, così come definiti agli artt. 2) e 4) del presente atto aggiuntivo;

-B) che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente art.2) comporta la decadenza di parte o dell'intero finanziamento concesso e la eventuale restituzione delle somme già erogate dalla Regione, maggiorate degli interessi legali e di quant'altro previsto a norma di legge.

-segue-



L'ASSESSORE  
Pasquale Donato

*[Handwritten signature]*


-segue da pagina n.03-

## - ARTICOLO 5 -

Tutte le disposizioni e condizioni fissate dalla Convenzione-Repertorio n.3008/92 del 19/10/1992, non oggetto di variazione, sono confermate con la presente convenzione integrativa.

AA/aa

A:64\_35/ws5/Accumoli  
( 14/06/1999).



**L'ASSESSORE**  
*Pasquale Donato*



DEL 14 GIU 1989 *cu*REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE LAZIO  
- ROMA -D.G.R. 1209/90  
(OPERE)REP. N. 3008  
DEL 19.10.92

## CONVENZIONE

tra la REGIONE LAZIO (Cod.fisc.80143490581) ed il COMUNE DI ACCUMOLI  
(Cod.fisc.00113430573) regolante il finanziamento per  
assicurare la realizzazione dei lavori della attrezzature per il  
turismo escursionistico e naturalistico.

in base alla delibera della Giunta Regionale  
n. 1209 del 27/2/90

L'anno millenovecentonovantadue il giorno 19 del mese di ottobre

la Regione Lazio, in seguito denominata Regione, rappresentata  
dal suo Presidente pro-tempore on. Giorgio PASETTO nato  
a Nettuno il 04/07/1941 e domiciliato per la carica in Roma,  
Via C.Colombo, 212

E

il COMUNE DI ACCUMOLI, in seguito  
denominato Ente, nella persona del Sindaco FERRARESI Antonio  
suo legale rappresentante nato a Accumoli  
il 17/9/1942 e domiciliato per la carica presso il Comune di  
Accumoli come risulta dal documento che  
si allega sotto la lettera a).

## PREMESSO

- che la Delibera C.I.P.E. 21 dicembre 1989 ha approvato, ai fini  
del finanziamento a valere sulla Legge 64/86, il Progetto Attrezzature per il turismo escursionistico e naturalistico

per un importo di lire 254 milioni;

- che la Regione con deliberazione n. 1209 del 27/02/1990, dispone  
tra l'altro, l'attivazione del finanziamento di lire 254  
milioni per la realizzazione dei lavori delle attrezzature  
per il turismo escursionistico e naturalistico

e ne individua l'Ente con cui stipulare convenzione nel  
Comune di Accumoli;



IL RESPONSABILE PER LA C.I.P.E.  
REGIONE LAZIO



- che con delibera n. 1209 del 27/02/1990, debitamente vistata, la Giunta Regionale ha approvato il presente schema di convenzione;
- che con delibera n. 11090 del 13/12/1991, debitamente vistata la Giunta Regionale ha approvato il progetto relativo all'oggetto della presente convenzione;
- che con delibera n. 109 del 29/03/1991 l'Ente ha approvato lo schema di convenzione trasmessogli dalla Regione in data 09/04/1990;
- che con scheda che viene allegata sotto la lettera b) sono stati individuati i parametri di dettaglio afferenti alla posta di programma di cui alla presente convenzione;
- che per l'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto esecutivo l'Ente convenzionato assicura - assumendone ogni responsabilità - che non sussistono impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e regolamentari (in particolare del regolamento 25.5.1985 n.350) per consensi, autorizzazioni, permessi, pareri di qualunque Autorità, di Enti o di terzi comunque in causa per le opere di che trattasi, di modo che nessuna causa ritardatrice dei previsti tempi esecutivi possa far carico o onere alla Regione;
- che l'ammontare finanziario, per l'esecuzione dell'opera, tutto comprende e nulla esclude quanto ad oneri e costi dell'opera, diretti e indiretti o comunque indotti o correlati, compresi anche gli oneri fiscali;
- che si rende pertanto necessaria la stipula della presente convenzione per la disciplina dei rapporti da essa scaturenti e comunque ad essa connessi;

**CONVENGONO E STIPULANO**

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2) **CONDIZIONI GENERALI**

L'Ente in conformità alle norme di legge, si impegna ad avvalersi del sistema dell'esecuzione mediante appalto per licitazione privata del progetto finanziato con i fondi della legge 64/86 per l'importo di lire 254 milioni.

L'Ente nel caso in cui ricorrano casi particolari o comunque in relazione a normative specifiche, ove non ritenga di adottare la procedura di cui al comma precedente previa immediata e motivata comunicazione chiederà la preventiva autorizzazione della Regione.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 10/10/1991



Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici del soggetto convenzionato, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti, salvo quanto nella competenza della Regione di cui all'art. 8 e seguenti.

#### Art. 3) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione regola il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera di attrezzature per il turismo escursionistico e naturalistico

----- prevista dal progetto esecutivo, depositato presso l'Assessorato regionale competente, i cui elaborati, seppure non materialmente allegati alla presente convenzione, ne fanno parte integrante e sostanziale secondo la specificazione che viene allegata sotto la lettera C).

In conseguenza le parti si danno reciproco atto che, ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della convenzione e degli obblighi nascenti dalla stessa, viene posto a base il progetto esecutivo come sopra specificato.

#### Art. 4) CONDIZIONI SPECIFICHE

L'Ente in conformità a quanto previsto dal precedente art.2 provvederà ad attivare le procedure per l'aggiudicazione delle opere e/o delle forniture del progetto indicato al precedente art.2 in tempo utile perchè l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni abbiano luogo entro 120 giorni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.


La scelta del soggetto esecutore dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto di tutte le leggi generali e specifiche, compresa la normativa antimafia, che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza il soggetto convenzionato è tenuto.

L'Ente dovrà porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che il soggetto esecutore abbia la massima documentata affidabilità tecnica e finanziaria e dovrà adoperarsi per ottenere le migliori condizioni economiche, commisurate alla massima garanzia di perfetta e tempestiva esecuzione dell'opera.

L'affidamento dovrà avvenire, di norma, per l'esecuzione dell'opera completa in ogni sua parte come da progetto esecutivo, senza, cioè, alcuno scorporo di parti di opera, forniture o prestazioni. Verrà privilegiato, ove ritenuto utile e sempre che ciò sia



INFORMATICA DEL COMUNE  
PROV. DI TRENTO



possibile in base alla vigente normativa in materia, l'affidamento dietro corrispettivo a forfait (prezzo unico "a corpo") fisso ed invariabile.

Art. 5) DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di giorni 910 naturali, consecutivi e continui, fissi e invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabile a proroghe e decorrenti dalla data di stipula della convenzione stessa. L'Ente convenzionato s'impegna entro i 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla suddetta data di stipula a:

- a) procedere all'appalto dei lavori secondo le procedure di propria competenza;
- b) alla consegna dei lavori appaltati per dare inizio all'esecuzione dell'opera.

Art. 6) IMPORTO FORFETTARIO DI CONVENZIONE - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'importo forfettario di convenzione, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 3, assunto a carico della Regione Lazio giusta delibera n. 1209 del 27/02/1990 è fisso ed invariabile ed ammonta a lire 254.000.000.= come dal seguente dettaglio:

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| a) | Lavori a base d'asta  | £. <u>169.125.225.=</u> |
| b) | Somme a disposizione dell'Amm.ne<br>Spese generali e tecniche | £. <u>20.295.027.=</u>  |
| c) | Imprevisti e revisione prezzi                                 | £. <u>16.912.521.=</u>  |
| d) | Acquisto tabelle informaz.                                    | £. <u>5.600.000.=</u>   |
| e) | Espropri  | £. <u>1.800.000.=</u>   |
| f) | I.V.A.  | £. <u>40.267.227.=</u>  |



*[Handwritten signature]*



TOTALE

-----  
L. 254.000.000.=  
-----

L'Ente convenzionato espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale forfettario di convenzione comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni, contributi di eventuale avviamento all'esercizio e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera di cui al precedente art. 3 ed agli adempimenti della presente convenzione, restando di conseguenza a totale carico dell'Ente stesso ogni maggiore onere rispetto a quanto preventivato relativo a spese tra cui a titolo di esemplificazione si citano:

- le spese di progettazione (di massima, esecutiva e di dettaglio);
- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);
- spese di direzione lavori, assistenza, sorveglianza, contabilità;
- spese per consulenze specifiche;
- spese per l'Ufficio dell'Ingegnere Capo;
- spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- spese per ispezioni e relative certificazioni;
- spese per svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;
- spese per il collaudo delle opere;
- spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;



- oneri di acceleramento lavori e forniture quando a tempi abbreviati;
- oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'affidataria e le imprese o i fornitori;
- danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- adeguamenti conseguenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assestamenti, accertamenti geognostici o in corso d'opera, rilievi in qualsiasi genere, cambi di tipi strutturali;
- oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art.1664 comma 2 del Codice Civile);
- l'onere della eventuale revisione dei prezzi che avesse a determinarsi a termini di legge e di contratto di appalto;
- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti alle opere di progetto;
- l'I.V.A. nelle percentuali di legge;
- oneri da eventuali varianti rispetto al progetto a qualsiasi titolo disposti;
- oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;
- oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con esistenti strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, metanodotti e simili;
- ogni altro onere anche se non esplicitamente espresso e comunque non esplicitamente posto a carico dell'Agenzia a norma della presente Convenzione;



*[Handwritten signature]*



Qualora alla chiusura della convenzione, dovessero risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dagli organi di controllo del soggetto convenzionato, economie rispetto a quanto preventivato, l'Ente:

- a) può destinare tali risorse, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di lavori pubblici e comunque per non oltre il 10% del costo effettivo dell'investimento, al finanziamento di opere accessorie al progetto, previa comunicazione all'Ente Regione e preventiva autorizzazione;
- b) può, per i mezzi eccedenti il limite anzidetto - o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunci ad avvalersi della facoltà in a) - chiedere al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, per il tramite della Regione, che concorrano al finanziamento di uno o più interventi dello stesso Ente che vengano approvati ai sensi della Legge n.64 del 1986 in relazione ai successivi piani di attuazione.

Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo convenzionato, per qualsiasi motivo determinato, farà carico al soggetto convenzionato, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

**Art. 7) OPERE PROGETTUALI**

Le opere saranno realizzate in aderenza al progetto esecutivo depositato e nel rispetto dei termini stabiliti con la deliberazione di approvazione dei finanziamenti.

Resta inteso che l'Ente convenzionato, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà predisporre apposite perizie che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera oggetto della presente convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3).

A tal fine l'Ente, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, provvederà, previa preventiva autorizzazione, ad inviarli alla Regione.



*[Handwritten signature]*  
REGIONE CAMPANIA  
SILVICO



acquisito il parere del C.T.C.R. Il sezione, rilascerà il proprio parere tramite l'Assessorato competente. Agli effetti della presente convenzione, copia conforme delle perizie di variante e/o suppletive regolarmente approvate, rimarranno in deposito presso l'Assessorato competente come previsto nel precedente articolo 3).

Viene espressamente confermato che, in relazione al disposto del precedente articolo 6, ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo stabilito dallo stesso articolo 6,- che dovesse derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno - farà comunque carico all'Ente convenzionato dovendosi escludere che tale onere possa gravare sulla Regione.

Resta salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 6 relativamente all'utilizzo di eventuali economie conseguite rispetto a quanto preventivato.

#### Art. 8) VERIFICHE

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto della convenzione. Tali verifiche della Regione non esimeranno comunque l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavoro, forniture, danni ecc.) e che le verifiche di cui al presente articolo che potranno essere effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente e che sono regolate dalla presente convenzione.

Per quanto attiene le eventuali vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo, nonché le proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti si richiama quanto disposto dall'art. 3 lettera "F" e "G" della L.R. 8.11.1977 n.43.

#### t. 9) COLLAUDO

Il collaudo delle opere oggetto della presente convenzione sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.



*ASp*

*MA*

La Regione provvederà alla nomina del collaudatore dopo la stipula della presente convenzione. Per opere di particolare rilevanza tecnico - finanziaria potrà essere nominata una commissione di collaudo anche in corso d'opera. Trovano applicazione le procedure di cui all'art.11 della L.R. 88/80.

Il relativo onere economico è posto a carico dell'Ente appaltante.

Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitivi, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Interventuta l'approvazione degli atti di collaudo l'Ente si impegna a darne comunicazione alla Regione, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto della convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3, è ultimato e collaudato in ogni sua parte.

#### Art. 10) RAPPORTI CON I TERZI

L'Ente agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera.

Esso è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

#### Art. 11) ANTICIPAZIONI - RATE D'ACCONTO - SALDI

Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività di convenzione, la Regione disporrà in favore dell'Ente l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

I) - Il 10% pari a f. 25.400.000 dopo la stipula della presente convenzione;

II)- Il 50% pari al f. 127.000.000 dopo la trasmissione da parte dell'Ente del verbale di consegna dei lavori.

III) - Il 30% pari a f. 76.200.000 dopo l'invio dello stato di avanzamento attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei lavori.



IV) - Il restante 10% pari a f. 25.400.000 dopo l'invio della delibera di approvazione del collaudo e la determinazione della spesa finale dell'opera.

#### Art. 12) ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dal precedente art. 11 saranno accreditate dalla Regione, presso c/c postale n.14979025 intestato al Comune di Accumoli indicato con il presente atto dall'Ente convenzionato.

E' esclusa qualsiasi responsabilità della Regione per le conseguenze derivanti dalla eventuale mancata trasmissione delle somme da erogare da parte del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno o dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso.

Le parti, infine, convengono che alla Regione è riservato il diritto di operare su qualunque credito dell'Ente, anche se traente origine da altre convenzioni, il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza, o a ristoro di eventuale risarcimento di danni.

#### Art. 13) RELAZIONI TRIMESTRALI

L'Ente s'impegna a far pervenire all'Assessorato regionale competente entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, relazioni trimestrali sull'andamento dei lavori contenenti informazioni tecnico economiche sui lavori già eseguiti e quelli che si prevede di realizzare nel trimestre successivo.

#### Art. 14) REVOCA DELLA CONVENZIONE

Alla Regione è riservato il potere di revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente non provveda a comunicare entro il termine di 120 giorni dalla data di stipula della presente convenzione l'avvenuta apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, ovvero motivate richieste di rinvio.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Lo stesso potere di revoca la Regione eserciterà ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera, ovvero quando l'Ente non dovesse trasmettere le relazioni trimestrali secondo quanto previsto nel precedente art.13.

Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori e in misura proporzionale alle spese generali.

La Regione si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che portassero alla revoca della convenzione.

#### Art. 15) TERMINE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale avrà termine con la determinazione da parte della Regione della quota definitiva del finanziamento ed accertata la eventuale economia. Trovano applicazione le procedure di cui all'art. 12 della L.R. 88/80.

Resta, infine, convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente, è facoltà della Regione - scaduto il termine di durata della convenzione - dichiararla chiusa, incamerando le somme residue non erogate.

#### Art. 16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Eventuali controversie che insorgessero tra la Regione e l'Ente, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'Ente convenzionato qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dalla notifica ricevuta.



AJ

L'Ente convenzionato non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 17) NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 18) SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico dell'Ente convenzionato che intende valersi delle agevolazioni fiscali vigenti in materia. Ogni eventuale tassa od imposta non prevista nel presente articolo è a carico dell'Ente convenzionato.

Roma, 15-10-92



*Antonio Jurest*

Roma, 19/10/1992



*[Signature]*

REGIONE LAZIO  
Giunta Regionale

Autenticazione di copia (art. 95 RD 23-5-1974 n. 827). Attesto che la presente copia composta di n. dodici fasciate, è conforme al suo originale.

Roma, 19.10.92  
L'UFFICIALE ROGANTE  
*Ugo Caccitti*



*[Signature]*

COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

\*\*\*\*\*

ATTO Nr. 28

DATA 05 03 / 1999

OGGETTO: Richiesta di proroga alla Regione Lazio per turismo  
escursionistico e naturalistico.

\*\*\*\*\*

L'anno millenovecentonovanta nove il giorno cinque  
del mese di marzo alle ore 19,30 nella sede comunale,  
si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei Signori:

- CALCIOLI SILVESTRO SERGIO MAURO - Sindaco SI
- DI BARTOLOMEO SALVATORE - Assessore SI
- RENDENA MARIO - Assessore SI

Presiede l'Ing. CALCIOLI SILVESTRO SERGIO MAURO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BASILE DOLORES A.V.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART.53 1^ c. Legge n.142/90

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA

-parere favorevole: VEDI ALLEGATO Firmato: VEDI ALLEGATO

RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABILE

-parere favorevole: ===== Firmato: =====

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare  
sull'oggetto sopra indic

TRAMMISSIONE R.L. 1  
Prot. 915/19.3.99



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale su richiesta del Sindaco;

Visto il parere favorevole su di essa espresso dal responsabile del servizio dell'area tecnica ai sensi della L. 142/90 e succ. modif. e integr.

Visto il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G. C. 57 del 03/04/98;

Con voti unanimi e favorevoli ( 3 ) resi nei modi di legge;

## DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.



SU PROPOSTA DEL SINDACO

Vista la delibera di G.C. n 173 del 27/8/1988 con la quale si approvava il progetto per la realizzazione attrezzature per il turismo escursionistico e naturalistico e per la promozione turistica nel comprensorio dei Monti della Laga, redatto dall'Arch. Agata Guerra, ai sensi della L.64 del 1/3/86

Considerato che nella seduta del 8/05/89 voto 2771 il Comitato Tecnico Consultivo Regionale seconda sezione-Lavori Pubblici e infrastrutture-all'unanimità esprimeva parere favorevole al progetto di cui sopra

Considerato che con deliberazione C.I.P.E del 21 dicembre 1989 " Approvazione di stralcio al terzo Piano Annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987/1989 " che riporta in elenco gli interventi approvati dalla Regione Lazio

Considerato che con D.G.R. 1209 del 27/02/1990 approvava la relativa bozza di convenzione dei progetti finanziati

La Convenzione tra il Comune di Accumoli e la Regione Lazio veniva registrata con rep 3008/92 del 19/10/92 dalla Regione stessa

Considerato che il Direttore dei Lavori arch. Agata Guerra a rimesso le note trimestrali in data 28/11/97 ns prot.3230 e in data 20/06/98 ns prot. 1655 in cui si evidenziavano le tempistiche dei lavori

Considerato che la Convenzione suddetta è scaduta e che l'Amministrazione intende al più presto finire i lavori e procede alla richiesta di proroga

DELIBERA

1) DI RICHIEDERE ALLA REGIONE LAZIO LA PROROGA A SANATORIA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 19/10/92 REP 3008 E CHE NON SUSSISTERANNO ULTERIORI ONERI FINANZIARI

2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa

3) Di stabilire altresì che il presente atto venga inviato alla regione Lazio per i successivi adempimenti di conseguenza

4) Di richiedere una ulteriore proroga dei termini finali dei lavori di convenzione pari a giorni 60 a decorrere dal provvedimento di concessione.

5) Di rendere la presente immediatamente esecutiva

PARERE TECNICO:

FAVOREVOLE

ARCH. GIULIO GIANTELLI

*Giulio Gianelli*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
BASILE DOLORES A.V.

IL PRESIDENTE  
CALCIOLI SILVESTRO S.M.

F.to BASILE D.A.V.

F.to CALCIOLI S.S.M.

\*\*\*\*\*

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 19 MAR 1999 per 15 gg.consecutivi.

ACCUMOLI li 19 MAR. 1999 IL MESSO COM.LE F.to PALUZZI G.

Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.

ACCUMOLI li 19 MAR. 1999 IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa BASILE DOLORES A.V.)  
F.to BASILE D.A.V.

\*\*\*\*\*

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 19 MAR. 1999 IL SEGRETARIO COMUNALE : (Dott.ssa BASILE DOLORES A.V.)

\*\*\*\*\*

Comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.17 co 36 legge n.127/97

SI NO Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Comunicazione al Co.Re.Co. ai sensi dell'art.17 comma 34 L.127/97

SI NO Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell'art.17 della Legge n. 127/97.

li \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO COM.LE Dr.

Per comunicazione ai capigruppo senza aver ricevuto richieste di controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art.17 co.38 Legge 127/97.

Visto di esecutività  
CO.RE.CO.  
VERBALE N.  
DATA:

Li \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO COM.LE

